



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 07/08/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 luglio 2014, n. 272

Adesione alla richiesta di referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 07.09.2012, n. 155, come modificato dall'art. 1 del Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 - 3° quesito referendario.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 14,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di Onofrio Introna

Vice Presidenti: Nicola Marmo

Consiglieri segretari: Andrea Caroppo - Giuseppe Longo

e con l'assistenza: del Segretario generale del Consiglio: Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALFARANO Giovanni; ATTANASIO Tommaso; BARBA Antonio; BELLOMO Davide; BLASI Sergio; BOCCARDI Michele; BRIGANTE Giovanni; CAMPOREALE Antonio; CARACCILOLO Filippo; CAROPPO Andrea; CLEMENTE Sergio; CONGEDO Saverio; CURTO Euprepio; DE BIASI Francesco; DE GENNARO Gerardo; DE LEONARDIS Giovanni; DI GIOIA Leonardo; DI PUMPO Giuseppe Giovanni Antonio; DISABATO Angelo; FORTE Giacinto; FRIOLO Maurizio Nunzio Cesare; GALATI Antonio; GATTA Giacomo Diego; GIANFREDA Aurelio Antonio; INTRONA Onofrio; LADDOMADA Francesco; LANZILOTTA Domenico; LEMMA Anna Rita; LOIZZO Mario Cosimo; LONGO Giuseppe; LONIGRO Giuseppe; LOSAPPIO Michele; LOSPINUSO Pietro; MARMO Nicola; MARTUCCI Antonio; MAZZARANO Michele; MAZZEI Luigi; MENNEA Ruggiero; MINERVINI Guglielmo; MONNO Michele; NEGRO Salvatore; NICASTRO Lorenzo; NUZZIELLO Anna; OGNISSANTI Francesco; PASTORE Francesco; PELLEGRINO Donato; PICA Giuseppe; ROMANO Giuseppe; SALA Arnaldo; SCIANARO Antonio; SURICO Giammarco; VENTRICELLI Michele; ZULLO Ignazio;

Consiglieri assenti: ALOISI Vito Leonardo; BUCCOLIERO Antonio; CANONICO Nicola; CAPONE Loredana; CAROLI Leo; CERVELLERA Alfredo; CRISTELLA Giuseppe; DAMONE Francesco Maria Ciro; EPIFANI Giovanni; GRECO Salvatore; MANIGLIO Antonio; MARINO Leonardo; PENTASSUGLIA Donato; RUOCCO Roberto; SCHIAVONE Orazio; VENDOLA Nicola.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che il Consiglio è chiamato a discutere e deliberare sulla proposta dell'Ufficio di Presidenza di adesione alla richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione della Repubblica Italiana, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 7.9.2012, n. 155, come modificato dall'art. 1 del Decreto legislativo 19 febbraio

2014, n. 14 - 3° quesito referendario.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, con deliberazione n. 180/8 del 25 marzo 2014, ha deliberato di presentare la richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352, delle suddette disposizioni normative. Ha, quindi, richiesto, quale Consiglio promotore, a tutti i Consigli regionali di aderire a tale iniziativa.

L'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 15 maggio 2014, ha deciso di proporre al Consiglio regionale l'adozione della deliberazione di adesione alla richiesta di referendum.

Il Presidente dà, quindi, la parola al relatore, dott. Giovanni De Leonardis, Presidente della VII Commissione consiliare permanente.

Omissis

Segue la discussione generale (durante la quale il Consigliere Romano dichiara, a titolo personale, di allontanarsi dall'Aula).

Omissis

Il Presidente comunica che si deve procedere all'approvazione dell'adesione alla richiesta, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, di referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 7.9.2012, n. 155, come modificato dall'art. 1 del Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 - 3° quesito referendario.

Egli evidenzia che la disciplina procedurale per la suddetta richiesta referendaria è dettata dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. In particolare, ai sensi dell'art. 30, "la deliberazione deve essere approvata con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'art. 27" e il quesito da sottoporre a referendum deve essere identico a quello deliberato dal Consiglio regionale promotore.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Vista la legge 25.5.1970, n. 352;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale dell'Abruzzo n. 180/8 del 25 marzo 2014;

Udita e fatta propria la relazione del Presidente della VII Commissione consiliare permanente;

Premesso:

- che la riorganizzazione degli Uffici giudiziari - operata dal Governo in virtù dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis e 6 della legge 148 del 14 settembre 2011 e con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012 - è risultata estremamente penalizzante per gran parte del territorio della Regione Puglia;
- che la prevista soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dall'art. 10 del Trattato dell'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, che prevede che l'Amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini;
- che il mancato rispetto del richiamato principio non può essere assolutamente giustificato da un presunto risparmio, di cui non vi è alcuna prova;
- che, in effetti, non può essere in alcun modo tollerato che ai cittadini pugliesi sia reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia, anche alla luce dell'orografia del territorio e della situazione

infrastrutturale;

Considerato che:

- questa Regione, unitamente ad altre, ha già in precedenza richiesto referendum abrogativo dell'intera normativa sopra richiamata e cioè sia della legge delega (art. 1 L. 148/2011) sia dei decreti legislativi attuativi della stessa (D.Lgs. 155/2012 e 156/2012), ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 12 del 15.01.2014 ha dichiarato inammissibile il quesito proposto sia in quanto ha ritenuto che l'eventuale abrogazione della normativa sottoposta a referendum avrebbe creato la completa e generalizzata paralisi dell'ordinamento giudiziario italiano sia in quanto il quesito non avrebbe consentito al cittadino di esprimere, con il voto, un giudizio diversificato circa le sedi giudiziarie da sopprimere;
- comunque, la citata sentenza della Corte Costituzionale ha chiarito che il referendum in questione non viola l'art. 75 della Costituzione, nella parte in cui esso vieta la consultazione popolare in riferimento alla legge di bilancio o comunque a leggi che prevedono effetti strettamente collegati alla legge di bilancio, in quanto la normativa de qua non incide sugli assetti macroeconomici della finanza statale essendo il risparmio previsto non determinante al fine di garantire il riequilibrio del bilancio statale;
- sussistono le condizioni per la riproposizione del referendum essendo evidente la volontà di questa Regione, unitamente alle altre, di evitare la soppressioni dei soli Uffici Giudiziari interessati dalla riforma;
- la scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 32 della legge 352/1970 per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo nel corso del corrente anno é fissata per il trenta settembre 2014;

A unanimità di voti, espressi e accertati con procedimento elettronico (hanno votato "sì" 37 consiglieri: Alfarano, Barba, Bellomo, Brigante, Camporeale, Caroppo, Clemente, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis, Di Gioia, Di Pumpo, Disabato, Forte, Friolo, Gianfreda, Introna, Laddomada, Lanzilotta, Longo, Lonigro, Losappio, Lospinuso, Marmo, Mazzei, Mennea, Negro, Nicastro, Nuzziello, Ognissanti, Pastore, Pellegrino, Pica, Sala, Scianaro, Ventricelli e Zullo; si sono astenuti i consiglieri Attanasio Blasi, Galati e Lemma); sono risultati assenti dall'Aula al momento del voto i consiglieri: Boccardi, Capone, Caroli, Caracciolo, Congedo, Curto, Gatta, Loizzo, Martucci, Mazzarano, Minervini, Monno, Pentassuglia, Romano, Ruocco e Surico).

DELIBERA

di aderire, così come aderisce, alla richiesta di referendum abrogativo delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 7.9.2012, n. 155, come modificato dall'art. 1 del Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, secondo il seguente quesito:

3° QUESITO REFERENDARIO

"Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

- comma 1, dell'art. 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari", del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari", nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole "i tribunali ordinari" e "e le procure della Repubblica" e la connessa

- Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", come sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici

giudiziari” limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, limitatamente alle seguenti parole tra virgolette:

- comma 3, dell’art. 1, rubricato “Modifiche al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155” del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 recante “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari” e l’allegato II (Tabella A del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 recante “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari” nella parte in cui hanno sostituito la Tabella A del R.D. 30.1.1941 n. 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultima prevedeva i circondari dei Tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano; Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera?”.

30 luglio 2014

Il Presidente del Consiglio

Onofrio Introna

Il Segretario Generale del Consiglio

Silvana Vernola

Il Dirigente del Servizio

Assemblea e Commissioni Consiliari

Silvana Vernola

p.c.c. Il Dirigente

Dott. Domenico De Giosa
